



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Nel procedimento n.129/2023

Il Giudice

Visto il piano di ristrutturazione dei debiti depositato in data 12 maggio 2023 dal ricorrente **GHOUATI BOUHAIB** (c.f. GHTBHB82A15Z330X), nato in Marocco in data 15/01/1982 residente in [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.

Damiano Lo Monaco;

letti gli atti a corredo del ricorso ed allo stato ritenuti insussistenti, sulla base dei soli elementi di giudizio accessibili in base alle unilaterali allegazioni del ricorrente, profili d'inammissibilità del ricorso medesimo, fermo il riesame della domanda all'esito dell'istruttoria e della delibazione delle opposizioni eventualmente proposte;

preso atto delle istanze di (i) sospensione dei procedimenti di pignoramento presso terzi attualmente in corso e di (ii) inibitoria di nuove procedure esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

osservato che il piano di ristrutturazione si risolve, in sintesi, nella previsione della destinazione di una certa quota di reddito per un quadriennio, con conseguente stralcio della maggior parte dell'indebitamento accumulato, nonché nella espressa riserva di titolarità e di uso dell'automezzo di proprietà, siccome necessario alle esigenze di vita e di lavoro del ricorrente;

ritenuto che mentre l'istanza sub (ii) può essere funzionale ad assicurare l'eventuale fattibilità del piano, siccome idonea ad evitare di alterare la composizione quantitativa e qualitativa del patrimoni, mentre la seconda è irrilevante, avendo il piano esecuzione dal momento dell'eventuale omologa;

pqm

visti gli artt. 67 e ss. CCII,

1. dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area del sito web del tribunale, oscurati i dati sensibili e ferma la pubblicazione del nome, cognome e codice fiscale del ricorrente;
2. manda all'OCC di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 70 CCII a tutti i creditori, entro trenta giorni dal deposito del presente decreto;

3. manda altresì all'OCC di riferire entro il termine di legge, depositando relazione integrativa avente ad oggetto (i) il buon fine di tutte le notificazioni, (ii) eventuali fatti sopravvenuti rilevanti ai fini della decisione; (iii) la formulazione di opposizioni e le modifiche al piano o le controdeduzioni relative a tali eventuali opposizioni;

manda alla Cancelleria di mettere nuovamente in visione al giudice il piano una volta depositata l'integrazione di cui al precedente punto 3 ai fini delle compiute valutazioni in ordine ad ammissibilità giuridica e fattibilità economica della proposta, nonché – in caso di opposizione – della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si comunichi al ricorrente.

Bergamo, 17/05/2023

Il Giudice

dott. Bruno Conca